

## Circolare Lavoro

# Il decreto semplificazioni (D.lgs. 151/2015)

13 Ottobre 2015

Importanti novità in materia di sanzioni per mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga.

L'art. 22, comma 7, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151( decreto semplificazioni ), entrato in vigore il 24 settembre 2015, interviene sull'obbligo di consegna al lavoratore del prospetto paga da parte del datore di lavoro, ossia **ridefinisce il sistema sanzionatorio collegandolo al numero dei lavoratori interessati e al periodo temporale della violazione.**

Più specificamente, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte sullo stesso, **il datore di lavoro viene sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro** . In particolare:

la sanzione va **da 600 a 3.600 euro** se la violazione si riferisce a **più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi**, e **da 1.200 a 7.200 euro** se la violazione si riferisce a **più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.**

E' altresì prevista la **disapplicazione delle richiamate sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi richiamati dalla stessa L. 4/1953**, attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro. In tal caso, il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del D. Lgs. 112/2008. Precedentemente il testo prevedeva una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro per le richiamate violazioni da euro 25,82 ad euro 154,94, senza maggiorazioni legate al numero dei lavoratori interessati e al periodo temporale della violazione.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.